

Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Infineon Technologies/Commissione(Causa T-758/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Chip per carte — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Scambi di informazioni commerciali sensibili — Diritti della difesa — Infrazione per oggetto — Prova — Prescrizione — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende — Valore delle vendite»)

(2017/C 038/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, U. Soltész e P. Linsmeier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Infineon Technologies AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Philips e Philips France/Commissione(Causa T-762/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Chip per carte — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Scambi di informazioni commerciali sensibili — Infrazione per oggetto — Infrazione unica e continuata — Principio di buona amministrazione — Doveri di diligenza — Prova — Comunicazione sulla cooperazione del 2006 — Comunicazione sulla transazione — Prescrizione — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende — Valore delle vendite»)

(2017/C 038/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Paesi Bassi), Philips France (Suresnes, Francia) (rappresentanti: J. de Pree, S. Molin, A. ter Haar e T.M. Snoep, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Koninklijke Philips NV e la Philips France sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2016 — Spagna/Commissione

(Causa T-808/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto allo svolgimento del digitale terrestre nelle zone più remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Nozione d'impresa — Attività economica — Vantaggio — Servizio d'interesse economico generale — Distorsione della concorrenza — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Obbligo di diligenza — Termine ragionevole — Certezza del diritto — Parità di trattamento — Proporzionalità — Sussidiarietà — Diritto all'informazione»)

(2017/C 038/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente A. Rubio González, successivamente A. Gavela Llopis, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 6846 final della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancia a favore dello svolgimento del digitale terrestre nelle zone più remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancia, come modificata dalla decisione C(2015) 7193 final, del 20 ottobre 2015, che rettifica taluni errori contenuti nella decisione C(2014) 6846 final.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2015.